SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 novembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 4 novembre 1991, n. 1.

Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura».

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 88 della Costituzione, così come modificato dalla presente legge costituzionale, è il seguente:

«Art. 88. — Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5446):

Presentato dall'on. LABRIOLA ed altri il 12 febbraio 1991.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 20 febbraio 1991.
Esaminato dalla I commissione il 5 marzo 1991.
Relazione scritta annunciata il 5 marzo 1991 (atto n. 5446/*A* - relatore on. LABRIOLA).
Esaminato in aula il 20 maggio 1991 e approvato il 21 maggio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2829):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 maggio 1991.
Esaminato dalla 1ª commissione il 20, 25 giugno 1991; 10 luglio 1991.
Relazione scritta annunciata il 16 luglio 1991 (atto n. 2829/*A* - relatore sen. MAZZOLA).
Esaminato in aula e approvato il 17 luglio 1991 (1ª deliberazione).

Camera dei deputati (atto n. 5446/*B*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 22 luglio 1991.
Esaminato dalla I commissione il 25 luglio 1991.
Esaminato in aula il 24 settembre 1991 e approvato il 2 ottobre 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2829/*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 ottobre 1991.
Esaminato dalla 1ª commissione il 16 ottobre 1991.
Relazione scritta annunciata il 17 ottobre 1991 (atto n. 2829/*B* - relatore sen. MAZZOLA).
Esaminato in aula e approvato il 24 ottobre 1991 (2ª deliberazione).

91G00405

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 giugno 1990, n. 461.

Regolamento recante norme sulla concessione di contributi a fondo perduto alle farmacie, comprese quelle pubbliche, nonché alle loro associazioni, che svolgono attività di acquisizione di dati, per l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di elaboratori elettronici, programmi applicativi ed apparecchiature di lettura automatica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 19, comma 16, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con il quale i benefici previsti dall'art. 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, sono estesi alle farmacie, comprese quelle pubbliche, nonché alle loro associazioni, che svolgono attività di acquisizione di dati, per l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di elaboratori elettronici, programmi applicativi ed apparecchiature di lettura automatica;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito con legge 3 ottobre 1987, n. 399, con il quale, in particolare, i benefici previsti dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, sono concessi per ordini complessivamente non inferiori a 50 milioni di lire, emessi nei dodici mesi successivi alla data del 3 aprile 1987;

Visti i propri decreti 4 giugno 1987, n. 255, e 11 settembre 1987, n. 487, concernenti la concessione di contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese industriali ed alle imprese artigiane per l'acquisto di macchinari ad alta tecnologia, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 1987, n. 152, supplemento ordinario n. 60 e 1° dicembre 1987, n. 281;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 7 dicembre 1989;

Vista la comunicazione del presente regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 febbraio 1990;

ADOTTA

il presente regolamento:

Art. 1.

1. Destinatarie dei contributi di cui al successivo art. 2 sono le farmacie, comprese quelle pubbliche, nonché le loro associazioni che svolgono attività di acquisizione di dati.

Art. 2.

1. I contributi sono concessi per l'acquisto o l'acquisizione mediante locazione finanziaria di elaboratori elettronici, apparecchiature di lettura automatica e programmi applicativi per l'utilizzazione degli elaboratori e delle apparecchiature medesimi.

2. I contributi sono concessi anche nei casi di acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del codice civile e della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che in relazione a quest'ultima non siano stati concessi o semplicemente richiesti i contributi in conto interessi.

3. Per ogni farmacia od associazione, i contributi sono concessi nella misura del:

a) 32 per cento del costo dei beni agevolabili, al netto dell'IVA e di ogni onere accessorio, con il limite di lire 600 milioni, nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) 25 per cento del costo dei beni agevolabili, al netto dell'IVA e di ogni onere accessorio, con il limite di lire 350 milioni, nei restanti territori.

Tra gli oneri accessori sono da considerare l'imballo, il trasporto, il collaudo del macchinario, nonché la formazione del personale. Detti limiti e percentuali sono applicati in relazione all'ubicazione dell'unità commerciale o amministrativa in cui sono installati i beni agevolabili.

4. I contributi non sono concessi per investimenti il cui costo complessivo, al netto dell'IVA e di ogni onere accessorio, sia inferiore a lire 50 milioni, né per i soli programmi applicativi né per la parte di costo dei programmi stessi eccedente quello delle macchine e delle apparecchiature. La quota di contributo relativa ai programmi applicativi non può superare il venticinque per cento del contributo totale.

5. Per i beni importati direttamente dalle ditte richiedenti, il costo è determinato sulla base del tasso di cambio della valuta di fatturazione, rilevato dalla dichiarazione di importazione. Il relativo contributo è erogato in misura non superiore a quella determinata con il decreto di concessione di cui al successivo art. 5.

Art. 3.

1. Le «domande di concessione» dei contributi devono essere redatte in carta legale secondo gli schemi indicati negli allegati (dal n. 2 al n. 12) che fanno parte integrante del presente decreto e trasmesse in originale e copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro e non oltre sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande devono essere trasmesse esclusivamente mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, esclusa qualsiasi altra forma di spedizione o consegna.

2. Le domande di contributo sono esaminate secondo l'ordine di arrivo al Ministero. Per le domande con documentazione incompleta, l'ordine di esame è determinato in base alla data di completamento delle stesse.

3. Le domande non corredate di uno o più dei documenti di cui ai punti da 1 a 5 dell'allegato 1, precisati negli schemi di domande (allegati dal n. 2 al n. 12), sono inammissibili. Gli altri documenti od elementi informativi eventualmente non allegati alle domande dovranno essere trasmessi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta ministeriale di completamento. Decorso detto termine, qualora la documentazione risulti ancora incompleta o non esauriente, le istanze medesime, potranno essere proposte al Comitato interministeriale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per le determinazioni di competenza.

Art. 4.

1. I beni agevolabili, di cui al comma 1 dell'art. 2, devono essere:

a) ordinati nel periodo intercorrente dall'11 marzo 1988 al 10 marzo 1989. Nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria o a norma dell'art. 1523 del codice civile, detti termini si applicano sia per gli ordini che per i relativi contratti;

b) di nuova fabbricazione. In merito fa fede l'attestazione del costruttore o del venditore scritta in lingua italiana;

c) conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro. Tale conformità, ai soli effetti del presente decreto, è dichiarata: dal costruttore, in lingua italiana, dagli enti speciali federati all'Ente nazionale di unificazione o dagli istituti e dai centri del Consiglio nazionale delle ricerche, per i beni prodotti negli Stati membri della Comunità economica europea e legalmente in circolazione negli Stati medesimi, secondo gli schemi di cui agli allegati 14, 15 e 16 dagli enti speciali federati all'Ente nazionale di unificazione o dagli istituti e dai centri del Consiglio nazionale delle ricerche, per i beni prodotti in Stati non membri della Comunità economica europea secondo lo schema di cui all'allegato 16;

d) installati in unità locali della ditta beneficiaria;

e) consegnati alla ditta beneficiaria non oltre il termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. In proposito fa fede la bolla di consegna.

Art. 5.

1. Il contributo è concesso ed erogato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato interministeriale di cui all'art. 9, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Il contributo può essere erogato, per il suo intero ammontare, contestualmente all'emanazione del decreto concessivo a seguito di presentazione di apposita «domanda di concessione-erogazione», qualora, alla data della proposta del Comitato, i beni agevolabili siano stati consegnati e la ditta abbia provveduto al pagamento:

a) dell'intero ammontare del costo dei beni, nel caso di acquisti effettuati in via ordinaria;

b) di canoni o di rate per un ammontare pari almeno al 60 per cento del costo dei beni, nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria o a norma dell'art. 1523 del codice civile o della legge 28 novembre 1965, n. 1329, senza richiesta del contributo al Mediocredito centrale.

2. Per le operazioni di locazione finanziaria o a norma dell'art. 1523 del codice civile o della legge 28 novembre 1965, n. 1329, qualora alla data della proposta del Comitato siano stati pagati soltanto l'acconto ed il primo canone o canoni o rate, per un ammontare pari almeno al 20 per cento del costo dei beni, il contributo è erogato nella misura del 50 per cento contestualmente all'emanazione del decreto concessivo. Con il medesimo decreto è autorizzata l'erogazione della restante quota di contributo, che sarà disposta a seguito di apposita «domanda di erogazione», da presentare successivamente al pagamento di canoni o di rate per un ammontare pari almeno al 60 per cento del costo dei beni, redatta in carta legale secondo lo schema indicato nell'allegato 12 che fa parte integrante del presente decreto, e previo accertamento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato degli altri presupposti di cui al precedente art. 4.

3. Qualora, alla data della proposta del Comitato, i beni agevolabili non siano stati consegnati o l'impresa non abbia effettuato i pagamenti indicati ai precedenti commi 1 e 2, il contributo è accordato mediante apposito decreto di concessione. Con il medesimo decreto è autorizzata la successiva erogazione del contributo, che sarà disposta in relazione ai costi sostenuti dalla ditta beneficiaria, in conformità ai criteri e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2. Le relative «domande di erogazione» devono essere redatte in carta legale secondo gli schemi allegati (dal n. 9 al n. 12), che fanno parte integrante del presente decreto.

4. Per i beni oggetto di locazione finanziaria, la misura dell'acconto non può superare il 20 per cento del costo dei beni. Per acconto si intende il canone o i canoni anticipati, versati contestualmente o successivamente alla stipulazione del contratto di locazione finanziaria e anteriormente al primo canone. Per primo canone si intende il primo dei versamenti periodici costanti previsti dal contratto di locazione. Eventuali variazioni dei canoni rispetto all'entità convenuta nel contratto sono considerate prive di efficacia, ai fini dell'erogazione dei contributi, in caso di aumento, mentre sono considerate valide in caso di diminuzione.

5. Le «domande di erogazione» dei contributi, debitamente documentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro e non oltre il 31 maggio 1992.

6. Le somme impegnate con il decreto di concessione eventualmente non erogate saranno nuovamente disponibili.

7. Eventuali variazioni della sede e dell'ubicazione del macchinario delle ditte beneficiarie non comportano modificazioni dei rispettivi decreti concessivi.

Art. 6.

1. Alle date delle domande di concessione e di erogazione, la farmacia o l'associazione beneficiaria non deve essere soggetta ad amministrazione controllata, a concordato preventivo o a fallimento.

2. I beni per i quali è stato concesso il contributo non possono essere alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla consegna dei beni medesimi.

3. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni creditizie.

4. L'inosservanza dei divieti di cui ai precedenti commi determina la revoca del contributo, che deve essere versato dalla ditta beneficiaria, gravato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto che autorizza l'erogazione del contributo medesimo. Le somme da rimborsare devono essere versate alle entrate di bilancio dello Stato, capo XVIII, cap. 3600 «Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'industria».

5. Il contributo può altresì essere revocato qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sede di accertamenti e verifiche degli investimenti agevolati, anche mediante sopralluoghi, riscontri irregolarità o mancanza di requisiti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 giugno 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1991
Registro n. 11 Industria, foglio n. 51

ALLEGATO 1

ELENCO COMPLETO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE

In ciascuno degli schemi di domanda riportati negli allegati seguenti, è specificato quali dei documenti di cui al presente allegato devono essere acclusi alla rispettiva domanda.

Per «copia autenticata» si intende copia, in regola con l'imposta di bollo, dichiarata conforme all'originale ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

1) Ordine di acquisto in via ordinaria, in originale o copia autenticata. In mancanza dell'ordine allegare la conferma d'ordine del fornitore unitamente ad una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta ove si attesti che detta conferma «non è stata preceduta da altro ordine scritto».

2) Ordine e contratto di acquisto ai sensi dell'art. 1523 del codice civile o della legge n. 1329/1965 in originale o copia autenticata. I contratti devono essere registrati.

3) Ordine di acquisto emesso dalla società locatrice, in originale o copia autenticata.

4) Contratto di locazione finanziaria, in originale o copia autenticata. Il contratto deve essere registrato.

5) Per le farmacie, certificato di iscrizione nel registro ditte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio, rilasciato in data non anteriore a trenta giorni dalla data della domanda, dal quale risultino tutte le unità locali della ditta richiedente e, in particolare, quella presso la quale verrà installato il macchinario per il quale viene richiesto il contributo.

6) Attestazione di conformità del macchinario alle norme sulla prevenzione infortuni e sull'igiene del lavoro. Tale attestazione deve essere rilasciata:

a) dal costruttore per i macchinari di fabbricazione italiana, secondo lo schema di cui all'allegato 14, ovvero dagli enti di cui alla seguente lettera *c)*, secondo lo schema di cui all'allegato 16;

b) dal costruttore, in lingua italiana, per i macchinari fabbricati in Stati membri dalla CEE, secondo lo schema di cui all'allegato 15, ovvero degli enti di cui alla seguente lettera *c)*, secondo lo schema di cui all'allegato 16;

c) da enti federati U.N.I. o da centri o istituti del Consiglio nazionale delle ricerche per i macchinari fabbricati in Stati non membri della CEE, secondo lo schema di cui all'allegato 16.

L'attestazione non deve essere presentata per i programmi applicativi. L'attestazione *può* essere presentata in allegato alla «domanda di concessione» o a «quella di erogazione». L'attestazione stessa *deve* essere allegata alla «domanda di concessione-erogazione».

7) Attestazione di nuova fabbricazione del macchinario, rilasciata dal costruttore o dal venditore secondo lo schema di cui all'allegato 17. Qualora questa attestazione venga rilasciata dal costruttore, essa può essere fornita in unica dichiarazione insieme alla attestazione di conformità di cui al precedente punto 6) quando anche quest'ultima è rilasciata dal costruttore medesimo.

L'attestazione di nuova fabbricazione non deve essere presentata per i programmi applicativi.

8) Bolla di accompagnamento o bolla di consegna, in originale o copia autenticata, firmata dal destinatario per ricevuta e dalla quale risulti che i beni per cui si richiede il contributo sono stati consegnati presso unità locali della ditta o della associazione richiedente.

Per i beni importati direttamente dalle ditte richiedenti deve sempre essere allegata, in originale o copia autenticata, la dichiarazione di importazione della dogana.

9) Fattura/e, in originale o copia autenticata, emessa/e dal venditore a carico della ditta o della associazione acquirente.

10) Dichiarazione liberatoria, in originale, rilasciata dal venditore attestante l'avvenuto intero pagamento della/e fattura/e e di cui al precedente punto 9), redatta secondo lo schema di cui all'allegato 18.

11) Dichiarazione liberatoria, in originale, rilasciata dal venditore attestante l'importo pagato dalla ditta a fronte dell'importo complessivo del contratto di compravendita stipulato ai sensi dell'art. 1523 e seguenti del codice civile o della legge n. 1329/1965 e redatta secondo lo schema di cui all'allegato 19.

12) Dichiarazione liberatoria, in originale, rilasciata dall'istituto di credito a medio termine attestante i pagamenti effettuati dalla ditta a fronte del contratto di compravendita stipulato ai sensi della legge n. 1329/1965 e redatta secondo lo schema di cui all'allegato 20.

13) Dichiarazione liberatoria, in originale, rilasciata dalla società di locazione finanziaria con riferimento al/i contratto/i stipulato/i per l'acquisizione dei beni per cui si chiede il contributo, attestante le date dei versamenti dell'eventuale acconto e dei canoni periodici pagati dalla ditta, nonché i numeri e le date delle relative fatture (da redigersi secondo lo schema di cui all'allegato 21).

14) Fatture, in originale o copia autenticate, relative a tutti i canoni elencati nella dichiarazione liberatoria di cui al precedente punto 13).

15) Certificato di vigenza del tribunale, in originale, rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla data della domanda, da cui risulti che la ditta richiedente (per le società di capitale) o i suoi titolari (per le società di persone e per le ditte individuali) non sono sottoposti ad alcuna procedura concorsuale.

16) Una fotocopia (non autenticata) della domanda e di tutti i documenti allegati, incluse le eventuali autentiche.

17) Foglio notizie (utilizzare copia dello schema allegato 22).

18) Relazione tecnico-descrittiva (da redigersi secondo lo schema di cui all'allegato 13).

ALLEGATO 2

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO

a) *in via ordinaria, di beni non ancora tutti consegnati né interamente pagati;*

b) *a norma dell'art. 1523 e seguenti del codice civile o a norma della legge n. 1329/1965, di beni non ancora tutti consegnati né interamente pagati alla data della domanda o per i quali, pur essendo stata effettuata la consegna, sono state pagate rate il cui ammontare complessivo risulta inferiore al 20% del costo dei beni stessi al netto dell'I.V.A.*

SCHEMA DI DOMANDA

Raccomandata A.R.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale della produzione industriale Divisione III Via Molise, 2 - 00187 ROMA.

DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI SENSI DELLA LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67

(in carta da bollo da L. 5.000)

La ditta sottoscritta ....
con sede legale in .... (provincia di ....)
via .... e unità interessata alla presente operazione
in .... (provincia di ....)
via .... tel. .... tlx ....

CHIEDE

la concessione del contributo di cui all'oggetto per i seguenti beni acquistati da installare nello stabilimento sopra indicato:

1) Descrizione sintetica degli investimenti:

a) per i macchinari indicare: descrizione, modello, numero matricola (se disponibile), costruttore, venditore;

b) per i programmi applicativi indicare: descrizione, utilizzazione, eventuale titolo, produttore, venditore.

2) Distinta delle voci di costo (al netto dell'I.V.A.) in cui si articola l'investimento:

Hardware..	L. ....
Software	L. ....
Altre voci..	L. ....
Importo totale (al netto dell'I.V.A.)	L. ....

3) La ditta sottoscritta dichiara:

a) di operare/non operare nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) di non aver richiesto, e di non avere intenzione di richiedere in futuro, agevolazioni creditizie per i beni oggetto della presente domanda;

c) di essere in attività e di non essere sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;

d) che i beni per i quali è richiesto il contributo sono di nuova fabbricazione;

e) che quanto contenuto nella presente domanda è vero e reale e si impegna a non distrarre i beni ammessi a contributo nei tre anni successivi alla loro consegna.

4) La sottoscritta unisce alla presente domanda i seguenti documenti: (da elencare) numeri 1 o 2, 5, 6 (*), 16, 17, 18, indicati nell'allegato 1.

(Timbro della ditta)

Legale rappresentante:
Nome.. ....
Cognome ....
Posizione nella ditta e poteri...
....

Luogo e data ....

Firma ....

(*) L'attestazione di conformità può essere trasmessa o in allegato alla presente domanda o unitamente alla domanda di erogazione.

Note:

Qualora, nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di concessione del contributo e l'accoglimento della medesima da parte del Ministero, i beni siano già stati consegnati e la ditta richiedente abbia già provveduto, in tutto o in parte, al relativo pagamento, essa potrà:

a) ottenere l'erogazione di una quota d'acconto pari al 50% del contributo richiesto, inviando la richiesta di erogazione ed i relativi documenti indicati nell'allegato 10;

b) ottenere l'erogazione a saldo del contributo richiesto, inviando la richiesta di erogazione ed i relativi documenti indicati nell'allegato 9 o 11.

Per gli acquisti in via ordinaria è valida soltanto la procedura *b)*.

ALLEGATO 3

CONCESSIONE-EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO IN VIA ORDINARIA, DI BENI GIÀ TUTTI CONSEGNATI ED INTERAMENTE PAGATI.

SCHEMA DI DOMANDA

Raccomandata A.R.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione III Via Molise, 2 00187 ROMA

DOMANDA DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI SENSI DELLA LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67.

(in carta da bollo da L. 5.000)

La ditta sottoscritta..
con sede legale in .... (provincia di ....)
via .... e unità interessata alla presente operazione
in .... (provincia di ....)
via .... tel. .... tlx ....
avendo già acquistato ed interamente pagato i beni di seguito indicati

CHIEDE

la concessione e l'erogazione del contributo di cui all'oggetto per i seguenti beni acquistati ed installati nello stabilimento sopra indicato:

1) Descrizione sintetica degli investimenti:

a) per i macchinari indicare: descrizione, modello, numero matricola (se disponibile), costruttore, venditore;

b) per i programmi applicativi indicare: descrizione, utilizzazione, eventuale titolo, produttore, venditore.

2) Distinta delle voci di costo (al netto dell'I.V.A.) in cui si articola l'investimento:

Hardware..	L. ....
Software	L. ....
Altre voci..	L. ....
Importo totale (al netto dell'I.V.A.)	L. ....

3) La ditta sottoscritta dichiara:

a) di operare/non operare nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) di non aver richiesto, e di non avere intenzione di richiedere in futuro, agevolazioni creditizie per i beni oggetto della presente domanda;

c) di essere in attività e di non essere sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;

d) che i beni per i quali è richiesto il contributo sono di nuova fabbricazione;

e) che quanto contenuto nella presente domanda è vero e reale e si impegna a non distrarre i beni ammessi a contributo nei tre anni successivi alla loro consegna.

4) La sottoscritta unisce alla presente domanda i seguenti documenti: (da elencare) numeri 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, indicati nell'allegato 1.

5) La sottoscritta chiede l'accreditamento del contributo sul c/c n. .... presso la banca .... in ....

(Timbro della ditta)

Legale rappresentante:

Nome ....

Cognome ....

Posizione nella ditta e poteri ....

Luogo e data ....

Firma ....

ALLEGATO 4

CONCESSIONE-EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO

a norma dell'art. 1523 e seguenti del codice civile o a norma della legge n. 1329/1965 di beni già tutti consegnati e per i quali siano già state pagate rate il cui ammontare complessivo risulti pari almeno al 20% del costo dei beni stessi al netto dell'I.V.A.

SCHEMA DI DOMANDA

Raccomandata A.R.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione III - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE E DI EROGAZIONE DI UNA QUOTA D'ACCONTO DEL 50% AI SENSI DELLA LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67.

(in carta legale da L. 5.000)

La ditta sottoscritta ....
con sede legale in .... (provincia di ....)
via .... e unità interessata alla presente operazione in .... (provincia di ....)
via .... tel. .... tlx ....
avendo già acquistato i beni di seguito indicati ed avendo già pagato rate per un importo complessivo pari almeno al 20% del costo di tali beni al netto dell'I.V.A.

CHIEDE

la concessione del contributo di cui all'oggetto e l'erogazione di una quota d'acconto pari al 50% del contributo medesimo per i seguenti beni acquistati ed installati nello stabilimento sopra indicato:

1) Descrizione sintetica degli investimenti:

a) per i macchinari indicare: descrizione, modello, numero matricola (se disponibile), costruttore, venditore;

b) per i programmi applicativi indicare: descrizione, utilizzazione, eventuale titolo, produttore, venditore.

2) Distinta delle voci di costo (al netto dell'I.V.A.) in cui si articola l'investimento:

Hardware .... L. ....
Software .... L. ....
Altre voci .... L. ....
Importo totale (al netto dell'I.V.A.) L. ....

3) La ditta sottoscritta dichiara:

a) di operare/non operare nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) di non aver richiesto, e di non avere intenzione di richiedere in futuro, agevolazioni creditizie per i beni oggetto della presente domanda;

c) di essere in attività e di non essere sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;

d) che i beni per i quali è richiesto il contributo sono di nuova fabbricazione;

e) che quanto contenuto nella presente domanda è vero e reale e si impegna a non distrarre i beni ammessi a contributo nei tre anni successivi alla loro consegna.

4) La sottoscritta unisce alla presente domanda i seguenti documenti: (da elencare) numeri 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11 o 12 (o entrambi, se del caso) 15, 16, 17, 18, indicati nell'allegato 1.

5) La sottoscritta chiede l'accreditamento dell'acconto del contributo sul c/c n. .... presso la banca .... in ....

(Timbro della ditta)

Legale rappresentante:

Nome ....

Cognome ....

Posizione nella ditta e poteri ....
....

Luogo e data ....

Firma ....

Note:

La dichiarazione liberatoria (documento n. 11 o 12 dell'allegato 1) deve attestare l'avvenuto pagamento di rate per un importo complessivo pari ad almeno il 20% del costo complessivo dei beni al netto dell'I.V.A. Qualora vengano presentate entrambe le dichiarazioni liberatorie (documenti n. 11 e 12 dell'allegato 1), per il raggiungimento della suddetta quota del 20% verrà considerata la somma degli importi che risulteranno pagati in ciascuna delle due dichiarazioni.

Qualora, nel periodo intercorrente tra la presentazione della richiesta di erogazione di un acconto del contributo e l'emissione da parte del Ministero dell'ordinativo di pagamento relativo, la ditta richiedente abbia già provveduto al pagamento di rate pari almeno al 60% del costo dei beni al netto dell'I.V.A. essa potrà modificare la propria richiesta di erogazione iniziale in richiesta di erogazione a saldo, inviando la richiesta ed i documenti relativi indicati nell'allegato 12.

ALLEGATO 5

CONCESSIONE-EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO

a norma dell'art. 1523 e seguenti del codice civile o a norma della legge n. 1329/1965 di beni già tutti consegnati e per i quali siano già state pagate rate il cui ammontare complessivo risulti pari almeno al 60% del costo dei beni stessi al netto dell'I.V.A.

SCHEMA DI DOMANDA

Raccomandata A.R.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione III - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

DOMANDA DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI SENSI DELLA LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67.

(in carta da bollo da L. 5.000)

La ditta sottoscritta...
con sede legale in .... (provincia di ....)
via .... e unità interessata alla presente operazione
in .... (provincia di ....)
via .... tel. .... tlx ....
avendo già acquistato i beni di seguito indicati ed avendo pagato rate per un importo complessivo pari almeno al 60% del costo di tali beni al netto dell'I.V.A.

CHIEDE

la concessione e l'erogazione del contributo di cui all'oggetto per i seguenti beni acquistati ed installati nello stabilimento sopra indicato:

1) Descrizione sintetica degli investimenti:

a) per i macchinari indicare: descrizione, modello, numero matricola (se disponibile), costruttore, venditore;

b) per i programmi applicativi indicare: descrizione, utilizzazione, eventuale titolo, produttore, venditore.

2) Distinta delle voci di costo (al netto dell'I.V.A.) in cui si articola l'investimento:

Hardware.. L. ....
Software... L. ....
Altre voci.. L. ....
Importo totale (al netto dell'I.V.A.) L. ....

3) La ditta sottoscritta dichiara:

a) di operare/non operare nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) di essere in attività e di non essere sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;

c) che i beni per i quali è richiesto il contributo sono di nuova fabbricazione;

d) che quanto contenuto nella presente domanda è vero e reale e si impegna a non distrarre i beni ammessi a contributo nei tre anni successivi alla loro consegna.

4) La sottoscritta unisce alla presente domanda i seguenti documenti: (da elencare) numeri 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11 o 12 (o embrambi, se del caso) 15, 16, 17, 18, indicati nell'allegato 1.

5) La sottoscritta chiede l'accreditamento del contributo sul c.c n. .... presso la banca ....
in ....

(Timbro della ditta)

Legale rappresentante:
Nome...
Cognome...
Posizione nella ditta e poteri...............................
....

Luogo e data ....

Firma ....

Nota:

La dichiarazione liberatoria (documento n. 11 o 12 dell'allegato 1) deve attestare l'avvenuto pagamento di rate per un importo complessivo pari ad almeno il 60% del costo complessivo dei beni (al netto dell'I.V.A.). Qualora vengano presentate entrambe le dichiarazioni liberatorie, (documenti n. 11 e 12 dell'allegato 1), per il raggiungimento della suddetta quota del 60% verrà considerata la somma degli importi che risulteranno pagati in ciascuna delle due dichiarazioni

ALLEGATO 6

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ACQUISIZIONE

mediante locazione finanziaria di beni non ancora consegnati e per i quali non sono ancora stati pagati canoni di locazione alla data della domanda, o per i quali, pur essendo stata effettuata la consegna, non sono ancora stati pagati acconto e primo canone periodico (ovvero, canoni periodici pari ad almeno il 20% del costo del macchinario al netto dell'I.V.A.) del relativo contratto di locazione.

SCHEMA DI DOMANDA

Raccomandata A.R.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione III - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI SENSI DELLA LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67

(in carta da bollo da L. 5.000)

La ditta sottoscritta...
con sede legale in .... (provincia di ....)
via .... e unità interessata alla presente operazione
in .... (provincia di ....)
via .... tel. .... tlx ....

CHIEDE

la concessione del contributo di cui all'oggetto per i seguenti beni acquisiti mediante locazione finanziaria, da installare nello stabilimento sopra indicato:

1) Descrizione sintetica degli investimenti:

a) per i macchinari indicare: descrizione, modello, numero matricola (se disponibile), costruttore, venditore;

b) per i programmi applicativi indicare: descrizione, utilizzazione, eventuale titolo, produttore, venditore.

2) Distinta delle voci di costo (al netto dell'I.V.A.) in cui si articola l'investimento:

Hardware.. L. ....
Software... L. ....
Altre voci.. L. ....
Importo totale (al netto dell'I.V.A.) L. ....

3) La ditta sottoscritta dichiara:

a) di operare/non operare nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) di non aver richiesto, e di non avere intenzione di richiedere in futuro agevolazioni creditizie per i beni oggetto della presente domanda;

c) di essere in attività e di non essere sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;

d) che i beni per i quali è richiesto il contributo sono di nuova fabbricazione;

e) che quanto contenuto nella presente domanda è vero e reale e si impegna a non distrarre i beni ammessi a contributo nei tre anni successivi alla loro consegna

4) La sottoscritta unisce alla presente domanda i seguenti documenti: (da elencare) numeri 3, 4, 5, 6 (*), 16, 17, 18, indicati nell'allegato 1.

(Timbro della ditta)

Legale rappresentante:

Nome..
Cognome...
Posizione nella ditta e poteri..
....

Luogo e data ....

Firma ....

(*) L'attestazione di conformità può essere trasmessa o in allegato alla presente domanda o unitamente alla domanda di erogazione.

Nota:

Qualora, nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di concessione del contributo e l'accoglimento della medesima da parte del Ministero, i beni siano già stati consegnati e la ditta richiedente abbia già provveduto, in tutto o in parte, al relativo pagamento, essa potrà:

a) ottenere l'erogazione di una quota d'acconto pari al 50% del contributo richiesto, inviando la richiesta di erogazione ed i relativi documenti indicati nell'allegato 10;

b) ottenere l'erogazione a saldo del contributo richiesto, inviando la richiesta di erogazione ed i relativi documenti indicati nell'allegato 11.

ALLEGATO 7

CONCESSIONE-EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ACQUISIZIONE

mediante locazione finanziaria di beni già consegnati ed a fronte dei quali siano già stati pagati acconto e primo canone periodico o canoni periodici il cui importo complessivo sia pari almeno al 20% del costo dei beni stessi al netto dell'I.V.A.

SCHEMA DI DOMANDA

Raccomandata A.R.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione III - Via Molise, 2 00187 ROMA

DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE E DI EROGAZIONE DI UNA QUOTA D'ACCONTO DEL 50% AI SENSI DELLA LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67.

(in carta da bollo da L. 5.000)

La ditta sottoscritta..
con sede legale in .... (provincia di ....)
via .... e unità interessata alla presente operazione
in .... (provincia di ....)
via .... tel. .... tlx ....

avendo già pagato acconto e primo canone (oppure: avendo già pagato canoni periodici per un importo complessivo pari almeno al 20% del costo dei beni al netto dell'I.V.A.).

CHIEDE

la concessione del contributo di cui all'oggetto e l'erogazione di una quota d'acconto pari al 50% del contributo medesimo, per i seguenti beni acquisiti mediante locazione finanziaria, da installare nello stabilimento sopra indicato:

1) Descrizione sintetica degli investimenti:

a) per i macchinari indicare: descrizione, modello, numero matricola (se disponibile), costruttore, venditore;

b) per i programmi applicativi indicare: descrizione, utilizzazione, eventuale titolo, produttore, venditore.

2) Distinta delle voci di costo (al netto dell'I.V.A.) in cui si articola l'investimento:

Hardware.. L. ....
Software.. L. ....
Altre voci.. L. ....
Importo totale (al netto dell'I.V.A.) L. ....

3) La ditta sottoscritta dichiara:

a) di operare/non operare nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) di non aver richiesto, e di non avere intenzione di richiedere in futuro, agevolazioni creditizie per i beni oggetto della presente domanda;

c) di essere in attività e di non essere sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;

d) che i beni per i quali è richiesto il contributo sono di nuova fabbricazione;

e) che quanto contenuto nella presente domanda è vero e reale e si impegna a non distrarre i beni ammessi a contributo nei tre anni successivi alla loro consegna.

4) La sottoscritta unisce alla presente domanda i seguenti documenti: (da elencare) numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, indicati nell'allegato 1.

5) La sottoscritta chiede l'accreditamento del contributo sul c/c n. .... presso la Banca ....
in ....

(Timbro della ditta)

Legale rappresentante:

Nome..
Cognome...
Posizione nella ditta e poteri..
....

Luogo e data ....

Firma ....

Nota:

Qualora, nel periodo intercorrente tra la presentazione della richiesta di erogazione di un acconto del contributo e l'emissione da parte del Ministero dell'ordinativo di pagamento relativo; la ditta richiedente abbia già provveduto al pagamento dei canoni pari almeno al 60% del costo dei beni al netto dell'I.V.A., essa potrà modificare la propria richiesta di erogazione iniziale in richiesta di erogazione a saldo, inviando la richiesta ed i documenti relativi indicati nell'allegato 12.

ALLEGATO 8

CONCESSIONE-EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ACQUISIZIONE

mediante locazione finanziaria di beni già consegnati ed a fronte dei quali siano gia stati pagati acconto e/o canoni periodici di locazione il cui importo complessivo sia pari almeno al 60% del costo dei beni stessi al netto dell'I.V.A.

SCHEMA DI DOMANDA

Raccomandata A.R.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione III - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

DOMANDA DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI SENSI DELLA LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67.

(in carta da bollo da L. 5.000)

La ditta sottoscritta ....
con sede legale in .... (provincia di ....)
via .... e unità interessata alla presente operazione in .... (provincia di ....)
via .... tel. .... tlx ....
avendo già pagato acconto c/o canoni periodici di locazione per un importo complessivo pari almeno al 60% del costo dei beni al netto dell'I.V.A.

CHIEDE

la concessione e l'erogazione del contributo di cui all'oggetto per i seguenti beni acquisiti mediante locazione finanziaria ed installati nello stabilimento sopra indicato:

1) Descrizione sintetica degli investimenti:

a) per i macchinari indicare: descrizione, modello, numero matricola (se disponibile), costruttore, venditore;

b) per i programmi applicativi indicare: descrizione, utilizzazione, eventuale titolo, produttore, venditore.

2) Distinta delle voci di costo (al netto dell'I.V.A.) in cui si articola l'investimento:

Hardware	L. ....
Software	L. ....
Altre voci	L. ....
Importo totale (al netto dell'I.V.A.)	L. ....

3) La ditta sottoscritta dichiara:

a) di operare/non operare nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

b) di non aver richiesto, e di non avere intenzione di richiedere in futuro agevolazioni creditizie per i beni oggetto della presente domanda;

c) di essere in attività e di non essere sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;

d) che i beni per i quali è richiesto il contributo sono di nuova fabbricazione;

e) che quanto contenuto nella presente domanda è vero e reale e si impegna a non distrarre i beni ammessi a contributo nei tre anni successivi alla loro consegna.

4) La sottoscritta unisce alla presente domanda i seguenti documenti: (da elencare) numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, indicati nell'allegato 1.

5) La sottoscritta chiede l'accreditamento del contributo sul c/c n. .... presso la Banca ....
in ....

(Timbro della ditta)

Legale rappresentante:
Nome ....
Cognome ....
Posizione nella ditta e poteri ....
....
Luogo e data ....

Firma ....

ALLEGATO 9

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO IN VIA ORDINARIA DI BENI GIÀ TUTTI CONSEGNATI ED INTERAMENTE PAGATI PER I QUALI È STATA GIÀ RICHIESTA LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO.

SCHEMA DI DOMANDA

Raccomandata A.R.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione III - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

RICHIESTA DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI SENSI DELLA LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67

(in carta da bollo da L. 5.000)

N. Pos. 00 .... A

In riferimento alla nostra precedente domanda di concessione di contributo in data .... ed al relativo decreto di concessione n. .... del .... (se possibile) la ditta sottoscritta ....
con sede legale in ....

CHIEDE

l'erogazione del contributo di L. .... mediante accredito sul c/c n. .... presso la Banca ....
in ....

La sottoscritta unisce alla presente domanda i seguenti documenti: (da elencare) numeri 6 (*), 7, 8, 9, 10, 15, 16, indicati nell'allegato 1.

(Timbro della ditta)

Legale rappresentante:
Nome ....
Cognome ....
Posizione nella ditta e poteri ....
....
Luogo e data ....

Firma ....

(*) L'attestazione di conformità deve essere allegata qualora non sia stata già inviata unitamente alla domanda di concessione.

ALLEGATO 10

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER

a) *l'acquisto a norma dell'art. 1523 e seguenti del codice civile o a norma della legge n. 1329/1965 di beni già tutti consegnati per i quali siano già state pagate rate il cui ammontare complessivo risulti pari almeno al 20% del costo dei beni stessi al netto dell'I.V.A.;*

b) *l'acquisizione tramite locazione finanziaria di beni già tutti consegnati per i quali sia già stato pagato l'acconto ed il primo canone periodico del relativo contratto di locazione (o canoni periodici il cui ammontare complessivo risulti pari almeno al 20% del costo dei beni stessi al netto dell'I.V.A.),*

per i quali, in entrambi i casi, è stata già chiesta la concessione del contributo.

SCHEMA DI DOMANDA

Raccomandata A.R.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione III - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

RICHIESTA DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI SENSI DELLA LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67
(in carta da bollo da L. 5.000)

N. Pos. 00 .... A

In riferimento alla nostra precedente domanda di concessione di contributo in data .... ed al relativo decreto di concessione n. .... del .... (se disponibile) la ditta sottoscritta ....
con sede legale in ....

CHIEDE

l'erogazione di una quota di acconto pari al 50% del contributo di L. .... mediante accredito sul c/c n. .... presso la Banca ....
filiale di..

La sottoscritta unisce alla presente domanda i seguenti documenti:

per acquisti ai sensi dell'art. 1523 del codice civile o della legge n. 1329/1965: documenti (da elencare) numeri 6 (*), 7, 8, 9, 11 o 12 (o entrambi, se del caso), 15, 16, indicati nell'allegato 1;

per acquisti tramite locazione finanziaria: (documenti da elencare) numeri 6 (*), 7, 8, 13, 14, 15, 16, indicati nell'allegato 1.

(Timbro della ditta)

Legale rappresentante:

Nome..
Cognome ....
Posizione nella ditta e poteri..
....

Luogo e data ....

Firma ....

(*) L'attestazione di conformità deve essere allegata qualora non sia stata già inviata con la domanda di concessione.

Nota:

Qualora, nel periodo intercorrente tra la presentazione della richiesta di erogazione di un acconto del contributo e l'emissione da parte del Ministero dell'ordinativo di pagamento relativo, la ditta richiedente abbia già provveduto al pagamento di rate (per gli acquisti ai sensi dell'art. 1523 del codice civile o della legge n. 1329/1965) o di canoni (per la locazione finanziaria) pari almeno al 60% del costo dei beni al netto dell'I.V.A., essa potrà modificare la propria richiesta di erogazione iniziale in richiesta di erogazione a saldo, inviando la richiesta ed i documenti relativi indicati nell'allegato 12.

ALLEGATO 11

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER

a) *l'acquisto a norma dell'art. 1523 e seguenti del codice civile o a norma della legge n. 1329/1965 di beni già tutti consegnati e per i quali siano già state pagate rate il cui ammontare complessivo sia pari almeno al 60% del costo dei beni stessi al netto dell'I.V.A.,*

b) *l'acquisizione tramite locazione finanziaria di beni già tutti consegnati per i quali siano già stati pagati acconto e/o canoni periodici di cui al contratto di locazione per un ammontare complessivo pari almeno al 60% del costo dei beni stessi al netto dell'I.V.A.,*

per i quali, in entrambi i casi, è già stata chiesta la concessione del contributo, ma non l'erogazione di quote d'acconto del contributo medesimo.

SCHEMA DI DOMANDA

Raccomandata A.R.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione III - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

RICHIESTA DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI SENSI DELLA LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67
(in carta da bollo da L. 5.000)

N. Pos. 00 .... A

In riferimento alla nostra precedente domanda di concessione di contributo in data .... ed al relativo decreto di concessione n. .... del .... (se disponibile) la ditta sottoscritta ....
con sede legale in ....

CHIEDE

l'erogazione del contributo di L. .... mediante accredito sul c/c n. .... presso la Banca ....
filiale di..

La sottoscritta unisce alla presente domanda i seguenti documenti:

per acquisti ai sensi dell'art. 1523 del codice civile o della legge n. 1329/1925: documenti (da elencare) numeri 6 (*), 7, 8, 9, 11 o 12 (o entrambi, se del caso), 15, 16, indicati nell'allegato 1;

per acquisti tramite locazione finanziaria: documenti (da elencare) numeri 6 (*), 7, 8, 13, 14, 15, 16, indicati nell'allegato 1.

(Timbro della ditta)

Legale rappresentante:

Nome..
Cognome ....
Posizione nella ditta e poteri..
....

Luogo e data ....

Firma ....

(*) L'attestazione di conformità deve essere allegata qualora non sia stata già inviata unitamente alla domanda di concessione.

ALLEGATO 12

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER

a) *l'acquisto a norma dell'art. 1523 e seguenti o a norma della legge n. 1329/1965 di beni già tutti consegnati e per i quali siano già state pagate rate il cui ammontare complessivo sia pari almeno al 60% del costo dei beni stessi al netto dell'I.V.A.,*

b) *l'acquisizione tramite locazione finanziaria di beni già tutti consegnati per i quali siano già stati pagati acconto e/o canoni periodici di cui al relativo contratto di locazione per un ammontare complessivo pari almeno al 60% del costo dei beni al netto dell'I.V.A.,*

per i quali, in entrambi i casi, è stata già chiesta sia la concessione che l'erogazione di una quota d'acconto pari al 50% del contributo.

SCHEMA DI DOMANDA

Raccomandata A.R.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione III - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

RICHIESTA DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI SENSI DELLA LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67
(in carta da bollo da L. 5.000)

N. Pos. 00 .... A

In riferimento alla nostra precedente domanda di concessione di contributo in data .... ed al relativo decreto di concessione n. .... del .... (se disponibile) la ditta sottoscritta ....
con sede legale in ....

CHIEDE

l'erogazione a saldo di una seconda quota pari al 50% del contributo di L. .... mediante accredito sul c/c n. ....
presso la Banca ....
filiale di..

La sottoscritta unisce alla presente domanda i seguenti documenti:

per acquisti ex art. 1523 del codice civile o ex legge n. 1329/1965: documenti (da elencare) numeri 11 o 12 (o entrambi, se del caso), 15, 16, indicati nell'allegato 1;

per acquisti tramite locazione finanziaria: documenti (da elencare) numeri 13, 14, 15, 16, indicati nell'allegato 1.

(Timbro della ditta)

Legale rappresentante:

Nome..
Cognome..
Posizione nella ditta e poteri..
....

Luogo e data ....

Firma..

ALLEGATO 13

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA DEGLI INVESTIMENTI

Per ciascun bene a fronte del quale viene chiesto il contributo, precisare:

a) descrizione e/o schema grafico delle apparecchiature;

b) le funzioni svolte dalle apparecchiature e dai sistemi oggetto di contributo;

c) il segmento particolare di applicazione dei pacchetti di programmi.

ALLEGATO 14

SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SULL'IGIENE DEL LAVORO.
(per i beni di fabbricazione italiana)

La sottoscritta..
(nome e ragione sociale del costruttore)
con sede legale in .... (provincia di ....)
via ....
dichiara che..
(descrizione, modello e numero matricola, se disponibile, del o dei, beni)
di cui ....
(v. nota)
è conforme alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.

(Timbro della ditta costruttrice)

Legale rappresentante:

Nome..
Cognome..
Posizione nella ditta..
....

Firma..

Nota:

Per gli acquisti diretti è possibile fare riferimento all'ordine (n. e data) o alla fattura (n. e data della fattura a saldo).

Per gli acquisti a norma dell'art. 1523 del codice civile, o legge n. 1329/1965, è possibile fare riferimento all'ordine (n. e data) o al relativo contratto di vendita (n. e data).

Per le locazioni finanziarie, è possibile fare riferimento all'ordine emesso dalla società locatrice (n. e data) o al relativo contratto di locazione (n. e data).

ALLEGATO 15

SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SULL'IGIENE DEL LAVORO.
(per i beni fabbricati in Stati esteri membri della CEE se rilasciata dal costruttore)
(da redigersi in lingua italiana)

La sottoscritta..
(nome e ragione sociale del costruttore)
con sede legale in .... (Stato ....)
via ....
dichiara che..
(descrizione, modello e numero matricola, se disponibile, del o dei, beni)
di cui ....
(v. nota)
è conforme alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro in vigore in..
(nome dello Stato membro ove i beni sono prodotti o commercializzati) e che dette norme assicurano la protezione della salute e della vita delle persone in maniera equivalente alle norme italiane.

(Timbro della ditta costruttrice)

Legale rappresentante:

Nome..
Cognome..
Posizione nella ditta..
....

Firma..

Nota:

Per gli acquisti diretti è possibile fare riferimento all'ordine (n. e data) o alla fattura (n. e data della fattura a saldo).

Per gli acquisti a norma dell'art. 1523 del codice civile, o legge n. 1329/1965, è possibile fare riferimento all'ordine (n. e data) o al relativo contratto di vendita (n. e data).

Per le locazioni finanziarie, è possibile fare riferimento all'ordine emesso dalla società locatrice (n. e data) o al relativo contratto di locazione (n. e data).

ALLEGATO 16

SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SULL'IGIENE DEL LAVORO.

(per i beni fabbricati in Stati esteri non membri della CEE)

Il sottoscritto ....
(nome e ragione sociale dell'Ente federato UNI o dell'istituto o dei centro del Consiglio nazionale delle ricerche)
con sede legale in .... (Stato ....)
via ....
dichiara che ....
(descrizione, modello e numero matricola, se disponibile, del o dei, beni)
di cui ....
(v. nota)
è conforme alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.

(Timbro dell'Ente)

Legale rappresentante:

Nome ....
Cognome ....
Posizione nella ditta ....
....

Firma ....

Nota:

Per gli acquisti diretti è possibile fare riferimento all'ordine (n. e data) o alla fattura (n. e data della fattura a saldo).

Per gli acquisti a norma dell'art. 1523 del codice civile, o legge n. 1329/1965, è possibile fare riferimento all'ordine (n. e data) o al relativo contratto di vendita (n. e data).

Per le locazioni finanziarie, è possibile fare riferimento all'ordine emesso dalla società locatrice (n. e data) o al relativo contratto di locazione (n. e data).

ALLEGATO 17

SCHEMA DI ATTESTAZIONE DI NUOVA FABBRICAZIONE

La sottoscritta ....
(nome e ragione sociale del costruttore per i beni di fabbricazione italiana, del costruttore o del venditore per i beni di fabbricazione estera)
con sede legale in .... (provincia di ....)
via ....
dichiara che ....
(descrizione, modello e numero matricola, se disponibile, del o dei, beni)
di cui ....
(v. nota)
è di nuova fabbricazione.

(Timbro della ditta costruttrice o venditrice)

Legale rappresentante:

Nome ....
Cognome ....
Posizione nella ditta ....
....

Firma ....

Nota:

Per gli acquisti diretti è possibile fare riferimento all'ordine (n. e data) o alla fattura (n. e data della fattura a saldo).

Per gli acquisti a norma dell'art. 1523 del codice civile, o legge n. 1329/1965, è possibile fare riferimento all'ordine (n. e data) o al relativo contratto di vendita (n. e data).

Per le locazioni finanziarie è possibile fare riferimento all'ordine emesso dalla società locatrice (n. e data) o al relativo contratto di locazione (n. e data).

ALLEGATO 18

SCHEMA DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA

(per gli acquisti diretti)

La sottoscritta ....
(nome e ragione sociale del venditore)
con riferimento all... fattur... n. .... del ....
emess... a carico dell'acquirente ....
attesta che la stessa ditta acquirente ha provveduto al pagamento dell'intero ammontare fatturato, del quale viene data con la presente quietanza liberatoria.

(Timbro e firma del venditore)

....

ALLEGATO 19

SCHEMA DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA

(per gli acquisti effettuati ai sensi dell'art. 1523 del codice civile o della legge n. 1329/1965)

La sottoscritta ....
(nome e ragione sociale del venditore)
con riferimento al contratto di vendita stipulato in data ....
ai sensi ....
(dell'art. 1523 e seguenti del codice civile o della legge n. 1329/1965)
con ....
(nome e ragione sociale dell'acquirente)
attesta che, a fronte dell... fattur... n. ... del ....
emess... a carico dell'acquirente, quest'ultimo, alla data odierna, ha effettuato i seguenti pagamenti:

L. .... in data ....
L. .... in data ....

Timbro e firma del venditore

....

ALLEGATO 20

SCHEMA DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA

(per gli acquisti effettuati a norma della legge 1329/1965)

Il sottoscritto ....
(denominazione dell'istituto di credito a medio termine)
con riferimento al contratto di vendita stipulato in data ....
ai sensi della legge n. 1329/1965 (senza ricorso al contributo in conto interessi) tra ....
(nome e ragione sociale del venditore) e (nome e ragione sociale dell'acquirente)
ha effettuato i seguenti pagamenti:

L. .... in data ....
L. .... in data ....

Timbro e firma del venditore

....

ALLEGATO 21

SCHEMA DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA

(per i beni acquisiti mediante locazione finanziaria)

Con riferimento al contratto di locazione finanziaria n. ....
stipulato il...
tra ....
(locatore)
e ....
(conduttore)
si attesta che la ditta locataria ha effettuato i seguenti versamenti:

A titolo di acconto:

L. .... in data ....
(fattura n. .... del ....);

A titolo di canoni periodici:

1° canone L. .... in data ....
(fattura n. .... del ....);

2° canone L. .... in data ....
(fattura n. .... del ....);

....
....
....

Si rilascia per quietanza dei pagamenti sopraindicati.

Luogo e data ....

(Timbro della società locatrice e firma)

....

N. B. L'attestazione deve essere rilasciata dalla società locatrice.

ALLEGATO 22

FOGLIO NOTIZIE

Art. 19, comma 16, legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria)

Pos. ....

A). *Parte riservata al M.I.C.A.*

Regione .... prov. ....
comune ....
attività economica .... tipo operazione
....

Territorio:

Centro-Nord	5	Mezzogiorno	3

Tipo impresa:

Privata	Pubblica	Commercio	Altri

Natura giuridica:

S.p.a. 0	S.a.s. 1	S.a.az. 2	S.r.l. 3	S.n.c. 4	D.I. o
S.D.F. 5	S.coop.r.l. 6	Cons. coop. 7	Gr.Soc. 8	Ass.Cat. 9	

B) *Parte da compilare a cura del richiedente:*

1. Denominazione e natura giuridica ....
....
....
2. Sede legale ....
3. Unità interessata all'investimento ....
....
4. Tipo impresa:
Privata Pubblica Assoc. Cat. Farmacia
5. N. dipendenti occupati:
a) complessivamente nell'azienda ....,
b) nell'unità locale in cui si effettua l'investimento ....
6. Capitale investito netto ....
7. Settore economico di appartenenza (class. ISTAT) ....
....
8. Attività:
a) oggetto sociale ....
....
....
b) attività svolta nell'unità interessata all'investimento:
....
....
9. Ragione sociale e indirizzo della ditta costruttrice dei beni acquistati:
....
10. Ragione sociale della ditta venditrice dei beni per i quali si richiede il contributo:
....
....
11. Data dell'ordine ....

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 16 dell'art. 19 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è così formulato: «16. I benefici previsti dall'art. 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, sono estesi alle farmacie, comprese quelle pubbliche, nonché alle loro associazioni che svolgono le attività di acquisizione dei dati per l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di elaboratori elettronici, programmi applicativi e apparecchiature di lettura automatica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato per l'anno 1988 in lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46».

— Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 318/1987 (Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria) (soprarichiamata) è il seguente:

«Art. 1. — 1. I benefici previsti dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi a favore delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lettera *f)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675 e delle imprese artigiane, singole o associate, per gli ordini complessivamente non inferiori a 50 milioni di lire emessi nei 12 mesi successivi alla data del 3 aprile 1987, per l'acquisizione delle macchine operatrici e delle apparecchiature individuate dal CIPI con deliberazione del 22 dicembre 1983, nonché di:

a) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, trasporto, magazzinaggio;

b) sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da *robot* industriali o mezzi robotizzati, gestiti da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

c) elaboratori elettronici di programmi e di dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla programmazione e gestione dei flussi produttivi, al controllo ed al collaudo dei prodotti lavorati;

d) pacchetti di programmi per l'utilizzazione delle macchine, degli elaboratori e dei sistemi di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*. Le agevolazioni non sono ammissibili per i soli pacchetti di programmi né per la parte di costo eccedente quello delle macchine e delle apparecchiature stesse.

2. I contributi concessi ad ogni singola impresa ai sensi del comma 1 non possono superare l'importo di lire 350 milioni, elevato a 600 milioni nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La quota del contributo concesso ai sensi del comma 1, relativa agli investimenti di cui alla lettera *d)*, non può superare il venticinque per cento del contributo totale.

3. Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per la concessione dei benefici sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I beni acquisiti con i contributi di cui al presente decreto non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di tre anni dalla consegna dei beni stessi. L'inosservanza del divieto determina la revoca del contributo.

5. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza della revoca, le imprese debbono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto di liquidazione del contributo.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, settimo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212.

7. Le domande già presentate ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 1° giugno 1987, n. 212, si intendono confermate».

— La legge n. 46/1982 reca: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale». L'art. 14 di detta legge (richiamato nel comma 16 dell'art. 19 della legge n. 67/1988, sopraripportato) istituisce, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica», amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 696/1983 (Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) è il seguente:

«Art. 1. — Al fine di agevolare l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di macchine operatrici a comando e controllo elettronico destinate all'automazione di processi produttivi per la lavorazione o la misurazione o la movimentazione o lo stivaggio dei materiali oppure di apparecchiature meccaniche ed elettroniche di automazione delle macchine operatrici oppure di apparecchiature elettroniche di comando e di controllo di macchine operatrici è concesso un contributo pari al 25 per cento del loro costo al netto dell'IVA.

Il contributo di cui al comma precedente è elevato al 32 per cento per l'acquisto di macchine da parte di imprese operanti nelle zone di competenza della Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Sono ammesse ai contributi per gli ordini emessi entro il 31 maggio 1984 [più volte prorogato, *n.d.r.*], nell'ambito dei settori estrattivo e manifatturiero, le piccole e medie imprese individuate ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lettera *f)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e le imprese artigiane.

Il contributo è concesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta del comitato interministeriale di cui all'art. 9, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sulla base dell'ordine ed è successivamente erogato su presentazione della fattura quietanzata.

Le categorie delle macchine operatrici e delle apparecchiature di cui al primo comma sono stabilite dal CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande, e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quindici giorni dalla data della predetta delibera del CIPI.

Per le operazioni di locazione finanziaria il contributo è erogato nella misura del 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative ai pagamenti dell'acconto e del primo canone e per il restante 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative al pagamento per canoni, compresi l'acconto e il primo canone, che coprano almeno il 60 per cento del costo del bene al netto dell'IVA.

Ad ogni singola impresa non possono essere concessi complessivamente contributi per un importo superiore a lire 500 milioni, se ubicata nel Centro-Nord, e a lire 600 milioni, se ubicata nei territori di cui al secondo comma.

È fatto divieto di distrazione delle macchine acquistate con il contributo di cui alla presente legge per un periodo di tre anni dalla consegna delle macchine stesse.

Il contributo non è cumulabile con quelli previsti da altre leggi statali, regionali o delle province autonome.

Alle macchine ed apparecchiature acquistate a norma della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, intendendosi corrispondentemente ridotta la quota di cui al terzo comma dell'art. 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 1523 del codice civile:

«Art. 1523 *(Passaggio della proprietà e dei rischi)*. — Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna».

— La legge n. 1329/1965 reca: «Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili».

— L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato:

«Art. 1 *(Sfera territoriale di applicazione)*. — Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma, compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo».

Nota all'art. 3:

— Il D.P.R. n. 902/1976 reca: «Disciplina del credito agevolato al settore industriale». Si trascrive il testo del relativo art. 9:

«Art. 9 *(Domanda e procedura)*. — La domanda di credito agevolato va presentata ad uno degli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, di cui al precedente art. 3.

Ai fini della concessione del credito agevolato alle imprese previste dal presente titolo, l'istituto di credito che abbia ricevuto la domanda, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata da un modulo di notizie predisposto dal Ministero stesso, nonché l'estratto della delibera e una apposita relazione.

La domanda, di cui al primo comma, è altresì trasmessa dall'istituto di credito alla regione interessata, che può esprimere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il termine perentorio di 30 giorni, il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale e alla programmazione regionale.

La relazione di cui al precedente secondo comma dovrà illustrare la posizione dell'azienda sul mercato, i riflessi occupazionali, l'andamento evolutivo economico-finanziario dell'azienda in relazione al progetto presentato.

Il contributo in conto interesse è deliberato sulle singole operazioni dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su proposta di un comitato interministeriale composto:

1) dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, presidente;

2) dal Sottosegretario di Stato, designato dal Ministro per il tesoro, vice presidente;

3) dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

4) da un dirigente del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro);

5) da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

6) da un dirigente del Ministero del bilancio;

7) da un dirigente del Ministero del commercio con l'estero;

8) da un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;

9) da un funzionario designato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

10) da otto esperti in materia di attività industriale, designati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di cui due da scegliersi fra rappresentanti dei lavoratori ed uno in rappresentanza della cooperazione.

Per i membri di cui ai numeri da 3) a 9) si provvederà anche alla nomina dei sostituti, che interverranno in caso di assenza dei titolari.

Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.

Pervenuti i contratti dei mutui relativi alle operazioni stipulate dagli istituti di credito, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con proprio atto assume il necessario impegno definitivo sul fondo, emettendo i necessari ordini di pagamento.

Le spese per il funzionamento del comitato e della segreteria sono a carico degli istituti di credito secondo le quote stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro.

I relativi versamenti affluiranno ad appositi capitoli dello stato di previsione delle entrate e correlativamente verranno disposti appositi stanziamenti sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'intero art. 9 del D.P.R. n. 902/1976 si veda in nota all'art. 3.

— Per il testo dell'art. 1523 del codice civile e per il titolo della legge n. 1329/1965 si veda in nota all'art. 2.

Nota agli allegati da 2 a 12:

— A norma dell'art. 7, comma 1, della legge n. 405/1990 (Legge finanziaria 1991) a decorrere dal 1° gennaio 1991 la misura dell'imposta sulla carta bollata è stata elevata a L. 10.000.

91G0401

DECRETO 22 ottobre 1991.

Sostituzione del commissario liquidatore della società Lloyd italiana - Società operaia di mutuo soccorso, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1979, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla citata legge n. 576 del 1982 ed, in particolare, gli articoli 22 e 23 concernenti, rispettivamente, modifica alla legge 26 gennaio 1980, n. 13 e liquidazione delle società di mutuo soccorso;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1987 con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la società Lloyd italiana - Società operaia di mutuo soccorso che ha operato anche con le denominazioni di «Lloyd italiana mutua di previdenza, assistenza, assicurazione» e «Lloyd italiana - Società mutua di previdenza ed assicurazione», con sede in Roma, via del Serafico, 52, e successivamente in Milano, ed è stato nominato commissario liquidatore il dott. Pasquale Musco;

Considerato che attualmente la citata società di mutuo soccorso risulta priva di commissario liquidatore, avendo rassegnato le dimissioni i commissari successivamente nominati;

Vista la lettera 27 febbraio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha indicato, a norma del citato art. 22 della legge n. 20 del 1991, tre nominativi di professionisti in possesso dei requisiti di legge ai fini della nomina a commissario liquidatore;

Decreta:

L'avv. Wladimiro Catarisano è nominato commissario liquidatore della società Lloyd italiana - Società operaia di mutuo soccorso che ha operato anche con le

denominazioni «Lloyd italiana mutua di previdenza, assistenza, assicurazione» e «Lloyd italiana - Società mutua di previdenza ed assicurazione», con sede in Milano, viale Legioni Romane, 5, già in Roma, via del Serafico, 52.

Con successivo provvedimento verrà determinata la misura del compenso spettante al commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4812

DECRETO 22 ottobre 1991.

Sostituzione del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso «Euroservice - Previdenza, assistenza e assicurazione S.r.l.», con sede sociale in Velletri e sede amministrativa in Marano di Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1979, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla citata legge n. 576 del 1982 ed, in particolare, gli articoli 22 e 23 concernenti, rispettivamente, modifica alla legge 26 gennaio 1980, n. 13 e liquidazione delle società di mutuo soccorso;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1985 con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la società di mutuo soccorso «Euroservice - Previdenza, assistenza e assicurazione S.r.l.», con sede sociale in Velletri e sede amministrativa in Marano di Napoli, ed è stato nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Ferraro;

Considerato che attualmente la citata società di mutuo soccorso risulta priva di commissario liquidatore, avendo rassegnato le dimissioni i commissari successivamente nominati;

Vista la lettera 21 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha indicato, a norma del citato art. 22 della legge n. 20 del 1991, tre nominativi di professionisti in possesso dei requisiti di legge ai fini della nomina a commissario liquidatore;

Decreta:

L'avv. Pasquale Del Vecchio è nominato commissario liquidatore della società di mutuo soccorso «Euroservice - Previdenza, assistenza e assicurazione S.r.l.», con sede sociale in Velletri e sede amministrativa in Marano di Napoli.

Con successivo provvedimento verrà determinata la misura del compenso spettante al commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4813

DECRETO 22 ottobre 1991.

Sostituzione del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso L'Adriatica Italia, in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1979, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla citata legge n. 576 del 1982 ed, in particolare, gli articoli 22 e 23 concernenti, rispettivamente, modifica alla legge 26 gennaio 1980, n. 13 e liquidazione delle società di mutuo soccorso;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1982 con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la società di mutuo soccorso L'Adriatica Italia, con sede in Padova, ed è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Erminio Sanzari;

Considerato che attualmente la citata società di mutuo soccorso risulta priva di commissario liquidatore, avendo rassegnato le dimissioni i commissari successivamente nominati;

Vista la lettera 16 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha indicato, a norma del citato art. 22 della legge n. 20 del 1991, tre nominativi di professionisti in possesso dei requisiti di legge ai fini della nomina a commissario liquidatore

Decreta:

Il rag. Francesco Corrado è nominato commissario liquidatore della società di mutuo soccorso L'Adriatica Italia, con sede in Padova.

Con successivo provvedimento verrà determinata la misura del compenso spettante al commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4814

DECRETO 22 ottobre 1991.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «U.P.S. - Unione popolare di sicurtà - mutua assicuratrice», in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1979, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla citata legge n. 576 del 1982 ed, in particolare, gli articoli 22 e 23 concernenti, rispettivamente, modifica alla legge 26 gennaio 1980, n. 13 e liquidazione delle società di mutuo soccorso;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1987 con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la società «U.P.S. - Unione popolare di sicurtà - mutua assicuratrice», con sede in Roma, via del Tritone, 62/G, ed è stato nominato commissario liquidatore la dott.ssa Federica Feipo;

Considerato che attualmente la citata società di mutuo soccorso risulta priva di commissario liquidatore, avendo rassegnato le dimissioni i commissari successivamente nominati;

Vista la lettera 4 marzo 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha indicato, a norma del citato art. 22 della legge n. 20 del 1991, tre nominativi di professionisti in possesso dei requisiti di legge ai fini della nomina a commissario liquidatore;

Decreta:

L'avv. Pietro Adragna è nominato commissario liquidatore della società «U.P.S. - Unione popolare di sicurtà - mutua assicuratrice», con sede in Roma, via del Tritone, 62/G.

Con successivo provvedimento verrà determinata la misura del compenso spettante al commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4815

DECRETO 22 ottobre 1991.

Sostituzione del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso Lloyd Tirrenico, in Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1979, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla citata legge n. 576 del 1982 ed, in particolare, gli articoli 22 e 23 concernenti, rispettivamente, modifica alla legge 26 gennaio 1980, n. 13 e liquidazione delle società di mutuo soccorso;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1984 con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la società di mutuo soccorso Lloyd Tirrenico, con sede in Reggio Calabria, ed è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Antonio Riyli;

Considerato che attualmente la citata società di mutuo soccorso risulta priva di commissario liquidatore, avendo rassegnato le dimissioni i commissari successivamente nominati;

Vista la lettera 16 aprile 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha indicato, a norma del citato art. 22 della legge n. 20 del 1991, tre nominativi di professionisti in possesso dei requisiti di legge ai fini della nomina a commissario liquidatore;

Decreta:

L'avv. Ubaldo Mafrici è nominato commissario liquidatore della società di mutuo soccorso Lloyd Tirrenico, con sede in Reggio Calabria.

Con successivo provvedimento verrà determinata la misura del compenso spettante al commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4816

DECRETO 22 ottobre 1991.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «La Garante - Società di mutuo soccorso, previdenza, assistenza e assicurazioni», con sedi in Velletri, Torino, Biella e delegazione in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1979, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla citata legge n. 576 del 1982 ed, in particolare, gli articoli 22 e 23 concernenti, rispettivamente, modifica alla legge 26 gennaio 1980, n. 13 e liquidazione delle società di mutuo soccorso;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1988 con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa «La Garante - Società di mututo soccorso, previdenza, assistenza e assicurazioni», con sedi in Velletri, Torino, Biella e delegazione in Milano, ed è stato nominato commissario liquidatore il dott. Moreno Caracci;

Considerato che attualmente la citata società di mutuo soccorso risulta priva di commissario liquidatore, avendo il dott. Guido Citarelli, da ultimo officiato, rinunciato all'incarico;

Vista la lettera 16 aprile 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha indicato, a norma del citato art. 22 della legge n. 20 del 1991, tre nominativi di professionisti in possesso dei requisiti di legge ai fini della nomina a commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Francesco Corrado è nominato commissario liquidatore della società «La Garante - Società di mutuo soccorso, previdenza, assistenza e assicurazioni», con sedi in Velletri, Torino, Biella e delegazione in Milano.

Con successivo provvedimento verrà determinata la misura del compenso spettante al commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4817

DECRETO 22 ottobre 1991.

Sostituzione del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso La Normanna di previdenza e sicurtà, in Palermo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1979, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla citata legge n. 576 del 1982 ed, in particolare, gli articoli 22 e 23 concernenti, rispettivamente, modifica alla legge 26 gennaio 1980, n. 13 e liquidazione delle società di mutuo soccorso;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1983 con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la società di mutuo soccorso La Normanna di previdenza e sicurtà, con sede in Palermo;

Considerato che attualmente la citata società di mutuo soccorso risulta priva di commissario liquidatore, avendo rassegnato le dimissioni il commissario precedentemente nominato;

Vista la lettera 21 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha indicato, a norma del citato art. 22 della legge n. 20 del 1991, tre nominativi di professionisti in possesso dei requisiti di legge ai fini della nomina a commissario liquidatore;

Decreta:

L'avv. Costantino Volpes è nominato commissario liquidatore della società di mutuo soccorso La Normanna di previdenza e sicurtà, con sede in Palermo.

Con successivo provvedimento verrà determinata la misura del compenso spettante al commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4818

DECRETO 22 ottobre 1991.

Sostituzione del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso L'Integratrice, in Palermo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1979, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla citata legge n. 576 del 1982 ed, in particolare, gli articoli 22 e 23 concernenti, rispettivamente, modifica alla legge 26 gennaio 1980, n. 13 e liquidazione delle società di mutuo soccorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 1974 con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la società di mutuo soccorso L'Integratrice, con sede in Palermo, ed è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Gregorio Iannotta.

Considerato che attualmente la citata società di mutuo soccorso risulta priva di commissario liquidatore, avendo rassegnato le dimissioni i commissari successivamente nominati;

Vista la lettera 17 maggio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha indicato, a norma del citato art. 22 della legge n. 20 del 1991, tre nominativi di professionisti in possesso dei requisiti di legge ai fini della nomina a commissario liquidatore;

Decreta:

L'avv. Costantino Volpes è nominato commissario liquidatore della società di mutuo soccorso L'Integratrice, con sede in Palermo.

Con successivo provvedimento verrà determinata la misura del compenso spettante al commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4819

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 novembre 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 14 novembre 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 14 febbraio 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 novembre 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1991
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 293

91A4853

DECRETO 5 novembre 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 14 novembre 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 15 maggio 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 novembre 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1991
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 294

91A4854

DECRETO 5 novembre 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantotto giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 14 novembre 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentossesantotto giorni con scadenza il 16 novembre 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 novembre 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1991
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 295

91A4855

DECRETO 5 novembre 1991.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantasei giorni relativi all'emissione del 30 ottobre 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Visti i decreti ministeriali del 21 ottobre 1991 che hanno disposto per il 30 ottobre 1991 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue, centottantatre e trecentosessantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 ottobre 1991;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 agosto 1991 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,19 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 94,48 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 89,25 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,97 per i B.O.T. a novantadue giorni, a L. 94,05 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 88,50 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1991
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 296

91A4856

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 novembre 1991.

Aggiornamento delle varietà elencate nell'allegato *A* al decreto ministeriale 17 dicembre 1990, n. 416, concernente le disposizioni per la concessione dell'aiuto alla produzione di grano duro previsto dalla normativa comunitaria.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 17 dicembre 1990, n. 416, concernente le disposizioni per la concessione dell'aiuto alla produzione di grano duro previsto dalla normativa comunitaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 303 del 31 dicembre 1990;

Considerata la necessità di apportare talune modifiche all'allegato *A* al predetto decreto, relativo all'elenco delle varietà ammesse all'aiuto stesso;

Decreta:

L'allegato *A* al decreto ministeriale 17 dicembre 1990, n. 416, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1991

Il Ministro: GORIA

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE VARIETÀ AMMESSE ALL'AIUTO

Adamello	Messapia
Adige	Mito
Alcantara	Neodur
Ambral	Nepal
Antas	Norba
Appio	Nudura
Appulo	Ofanto
Arcangelo	Olinto
Berillo	Parsifal
Bravo	Peleo
Brindur	Perseo
Capeiti 8	Piceno
Castello	Plinio
Celso	Piniadur
Cosmodur	Radioso
Creso	Ringo
Crispiero	Salapia
Curzio	Simeto
Daunia	S. Alberto
Duilio	Tavoliere
Durango	Tresor
Fenice	Trinakria
Fenix	Ulisse
Flavio	Valbelice
Grazia	Valforte
Icaro	Valnova
Isa	Valriccardo
Lira	Vento
Marmilla	Vespro
Martino	Vitron

91A4858

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 ottobre 1991.

Rivalutazione, a decorrere dal 1° gennaio 1992, delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori e dei contributi dovuti alla medesima Cassa.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente «Riforma del sistema previdenziale forense», che prevede la rivalutazione delle pensioni e dei contributi in proporzione alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT);

Vista la delibera n. 99 del 1° marzo 1991 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori;

Considerata la richiesta del consiglio di amministrazione della suddetta Cassa trasmessa con nota n. 1084/R del 16 aprile 1991;

Accertato che l'ISTAT per il periodo 1989-90 ha rilevato una variazione percentuale in aumento dell'indice predetto pari al 6,1;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1992 gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori sono aumentati, ai sensi, dell'art. 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576, in misura pari al 6,1 per cento del loro ammontare.

Con la stessa decorrenza e nella stessa misura sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 2, quinto comma, della legge n. 576/1980 per il computo della pensione; sono, altresì, adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 10, primo comma, nonché il contributo minimo di cui all'art. 10, secondo comma, della legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1991

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

91A4837

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 31 ottobre 1991.

Approvazione dell'elenco delle specializzazioni impartite presso le università e gli istituti di istruzione universitaria, di tipologie e durata conformi alle norme delle Comunità economiche europee.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Vista la direttiva CEE/75/362 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;

Vista la direttiva CEE/75/363 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217, concernente il diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunità europee;

Vista la direttiva CEE/82/76 che modifica le precitate direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE;

Vista la direttiva n. 89/594/CEE che modifica tra l'altro le citate direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della precitata direttiva del Consiglio n. 82/76/CEE;

Preso atto che ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 257/91 con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con quello della sanità deve essere formato e aggiornato l'elenco delle specializzazioni in medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme della Comunità economica europea e comuni a due o più Stati membri;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Udito il comitato consultivo medicina del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 29 ottobre 1991;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui alle premesse è approvato il seguente elenco delle specializzazioni impartite presso le università e gli istituti di istruzione universitaria, di tipologie e durata conformi alle norme delle Comunità economiche europee:

1) Anatomia patologica;
2) Anestesia e rianimazione;
3) Chirurgia generale;
4) Ginecologia ed ostetricia;
5) Malattie dell'apparato respiratorio;
6) Medicina interna;
7) Neurochirurgia;
8) Neurologia;
9) Oftalmologia;

10) Ortopedia e traumatologia;

11) Otorinolaringoiatria;

12) Pediatria;

13) Psichiatria;

14) Urologia;

15) Allergologia e immunologia clinica;

16) Cardiologia;

17) Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica;

18) Chirurgia maxillo facciale;

19) Chirurgia pediatrica;

20) Chirurgia plastica e ricostruttiva;

21) Chirurgia toracica;

22) Chirurgia vascolare;

23) Dermatologia e venereologia;

24) Ematologia;

25) Endocrinologia e malattie del ricambio;

26) Gastroenterologia ed endoscopia digestiva;

27) Malattie infettive;

28) Medicina del lavoro;

29) Medicina fisica e riabilitazione;

30) Medicina nucleare;

31) Medicina tropicale;

32) Microbiologia e virologia;

33) Nefrologia;

34) Neuropsichiatria infantile;

35) Odontostomatologia;

36) Radiologia;

37) Reumatologia;

38) Biochimica clinica;

39) Patologia clinica;

40) Cardiochirurgia;

41) Farmacologia;

42) Geriatria;

43) Medicina di comunità;

44) Chirurgia odontostomatologica;

45) Ortognatodonzia;

46) Medicina legale;

47) Igiene e medicina preventiva;

48) Oncologia.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1991

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

91A4811

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 ottobre 1991

Revoca delle ordinanze n. 442/FPC/ZA e n. 513/FPC/ZA, concernenti indennità al sindaco di Pozzuoli e ad alcuni collaboratori per l'eccezionale attività a salvaguardia della pubblica e privata incolumità. (Ordinanza n. 2175/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, recante interventi urgenti per le zone colpite da bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980;

Vista l'ordinanza n. 276/FPC/ZA del 5 luglio 1984, recante misure dirette ad accelerare gli interventi urgenti ed indifferibili a tutela della pubblica incolumità nel comune di Pozzuoli, integrata dall'ordinanza n. 284/FPC/ZA;

Viste le ordinanze n. 442/FPC/ZA del 12 dicembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 20 dicembre 1984, e n. 513/FPC/ZA del 28 marzo 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 1° aprile 1985, prevedenti indennità al sindaco del comune di Pozzuoli e ad alcuni collaboratori per l'eccezionale attività a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Vista l'ordinanza n. 638/FPC/ZA del 21 novembre 1985 con la quale sono state revocate, con effetto dalla data di adozione della stessa, le sopraindicate ordinanze n. 442/FPC/ZA del 1984 e n. 513/FPC/ZA del 1985;

Vista la sentenza del TAR Campania - sez. I, n. 604, del 23 novembre 1989, passata in giudicato con la quale il giudice amministrativo ha annullato l'ordinanza n. 638/FPC/ZA, sul presupposto che la fase regressiva del fenomeno bradisismico non giustifichi l'interruzione della erogazione dell'indennità;

Ritenuto, in esecuzione della predetta sentenza, di dover riesaminare la materia;

Vista la relazione del servizio opere pubbliche, funzionario delegato, n. 6899 del 7 ottobre 1991;

Ritenuto che l'erogazione da parte del Dipartimento della protezione civile di speciali compensi a pubblici funzionari in connessione ad incombenze loro affidate con ordinanza in deroga alla vigente normativa possa trovare giustificazione solo durante la fase critica dell'emergenza, per prestazioni rese fuori dall'orario di servizio e non altrimenti retribuite;

Ritenuto inoltre che la fase critica dell'emergenza per quanto concerne il fenomeno bradisismico nell'area flegrea debba considerarsi esaurita al 31 dicembre 1985, giusta la predetta relazione del servizio opere pubbliche;

Ritenuto infine che, comunque, le residue attività svolte dal sindaco, dal vice sindaco di Pozzuoli e dal personale del comune medesimo dopo detta data possano rientrare nelle attribuzioni d'ufficio proprie degli interessati — come integrate, in deroga alla normativa ordinaria, dalle succitate ordinanze — e trovino, come tali, regolamento nell'ambito dei rispettivi rapporti di servizio (onorario o di pubblico impiego), senza che sia necessaria nè opportuna la corresponsione di particolari compensi aggiuntivi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Con effetto dal 1° gennaio 1986 sono revocate le ordinanze n. 442/FPC/ZA del 12 dicembre 1984, concernente «Indennità al sindaco di Pozzuoli e ad alcuni collaboratori per l'eccezionale attività a salvaguardia della pubblica e privata incolumità» e n. 513/FPC/ZA del 28 marzo 1985, concernente «Integrazione all'ordinanza n. 442/FPC/ZA del 12 dicembre 1984».

L'onere di cui alla presente ordinanza valutato in L. 15.000.000 è posto a carico del Fondo della protezione civile con imputazione ai fondi di cui al decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A4821

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 26 settembre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 31 gennaio 1990, consiglio di amministrazione del 28 settembre 1990, senato accademico del 9 ottobre 1990);

Sentito il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 marzo 1991;

Vista la delibera n. 141 del 13 settembre 1991, con la quale il consiglio della facoltà di lettere e filosofia ha recepito il parere suddetto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il testo dell'art. 67, relativo al corso di laurea in storia, è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari previsti per l'indirizzo antico sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

storia della storiografia antica;
lingua e letteratura demotica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 26 settembre 1991

Il rettore: ELIA

91A4822

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valmasino dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione dell'attività estrattiva di trovanti di ghiandone da parte della ditta Venzi Genesio e Michele. (Deliberazione n. V/5553).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla ditta Venzi Genesio e Michele per la realizzazione di attività estrattiva trovanti di ghiandone su area ubicata nel comune di Valmasino (Sondrio), mapp. 2 parte, foglio 29, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Vista altresì la nota dell'amministrazione comunale di Valmasino in data 10 ottobre 1990;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali, consistenti nel garantire il posto di lavoro di cittadini di Valmasino;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valmasino (Sondrio), mappale 2 parte, foglio 29, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Valmasino (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinchè provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 12 febbraio 1991

Il presidente: FINETTI

Il segretario: DI GIUGNO

91A4842

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in quindicesima seduta comune, giovedì 14 novembre 1991, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

91A4893

MINISTERO DEL TESORO

N. 212

Corso dei cambi del 30 ottobre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1258,500	1258,500	1259 -	1258,500	1258,500	1258,500	1257,600	1258,500	1258,500	1258,500
E.C.U.	1532,250	1532,250	1532,500	1532,250	1532,250	1532,250	1532,390	1532,250	1532,250	1532,250
Marco tedesco	748,220	748,220	748,750	748,220	748,220	748,220	748,260	748,220	748,220	748,220
Franco francese	219,070	219,070	219,40	219,070	219,070	219,070	219,100	219,070	219,070	219,060
Lira sterlina	2179,900	2179,900	2181 —	2179,900	2179,900	2179,900	2180 —	2179,900	2179,900	2179,900
Fiorino olandese	664,110	664,110	664,250	664,110	664,110	664,110	664,100	664,110	664,110	664,120
Franco belga	36,345	36,345	36,370	36,345	36,345	36,345	36,352	36,345	36,345	36,350
Peseta spagnola	11,891	11,891	11,930	11,891	11,891	11,891	11,894	11,891	11,891	11,890
Corona danese	192,980	192,980	193 —	192,980	192,980	192,980	192,990	192,980	192,980	192,990
Lira irlandese	2000,900	2000,900	2001 —	2000,900	2000,900	2000,900	2000,750	2000,900	2000,900	—
Dracma greca	6,681	6,681	6,680	6,681	6,681	6,681	6,684	6,681	6,681	—
Escudo portoghese	8,705	8,705	8,700	8,705	8,705	8,705	8,705	8,705	8,705	8,700
Dollaro canadese	1119,600	1119,600	1121 —	1119,600	1119,600	1119,600	1120,150	1119,600	1119,600	1119,600
Yen giapponese	9,610	9,610	9,630	9,610	9,610	9,610	9,608	9,610	9,610	9,610
Franco svizzero	853,600	853,600	854,500	853,600	853,600	853,600	853,600	853,600	853,600	853,600
Scellino austriaco	106,341	106,341	106,300	106,341	106,341	106,341	106,345	106,341	106,341	106,350
Corona norvegese	190,920	190,920	190,750	190,920	190,920	190,920	190,960	190,920	190,920	190,920
Corona svedese	205,310	205,310	205,250	205,310	205,310	205,310	205,330	205,310	205,310	205,310
Marco finlandese	307,040	307,040	307,500	307,040	307,040	307,040	307 —	307,040	307,040	—
Dollaro australiano	986,600	986,600	989 —	986,600	986,600	986,600	986,700	986,600	986,600	986,600

Media dei titoli del 30 ottobre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87 —
» » » 21- 4-1987/94	86,800
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,400
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,575
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,500
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,450
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,550
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,825
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,400
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,525
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,600
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,650
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,650
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,600
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,775
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,650
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,200
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,675

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,650
» » » 10% 18- 4-1987/93	99,525
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,400
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,625
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,450
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,525
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2,5% 1983/93	97,900
» » » Ind. 1-11-1984/91	99,975
» » » » 1-12-1984/91	100,025
» » » » 1- 1-1985/92	100,100
» » » » 1- 2-1985/92	100,100
» » » » 18- 4-1986/92	100,525
» » » » 19- 5-1986/92	100,625
» » » » 20- 7-1987/92	100,175
» » » » 19- 8-1987/92	100,250
» » » » 1-11-1987/92	100,375
» » » » 1-12-1987/92	100,400
» » » » 1- 1-1988/93	100,025

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,025
» » » »	1- 3-1988/93	100,125
» » » »	1- 4-1988/93	100,350
» » » »	1- 5-1988/93	100,550
» » » »	1- 6-1988/93	100,425
» » » »	18- 6-1986/93	100,100
» » » »	1- 7-1988/93	100,475
» » » »	17- 7-1986/93	100 -
» » » »	1- 8-1988/93	100,250
» » » »	19- 8-1986/93	100,025
» » » »	1- 9-1988/93	100,375
» » » »	18- 9-1986/93	99,825
» » » »	1-10-1988/93	100,475
» » » »	20-10-1986/93	100,100
» » » »	1-11-1988/93	100,775
» » » »	18-11-1987/93	100,300
» » » »	19-12-1986/93	100,425
» » » »	1- 1-1989/94	100,175
» » » »	1- 2-1989/94	100,200
» » » »	1- 3-1989/94	100,275
» » » »	15- 3-1989/94	100,200
» » » »	1- 4-1989/94	100,250
» » » »	1- 9-1989/94	100,050
» » » »	1-10-1987/94	100,275
» » » »	1-11-1989/94	100,200
» » » »	1- 1-1990/95	99,900
» » » »	1- 2-1985/95	100,250
» » » »	1- 3-1985/95	99,275
» » » »	1- 3-1990/95	99,750
» » » »	1- 4-1985/95	99,250
» » » »	1- 5-1985/95	99,275
» » » »	1- 5-1990/95	100
» » » »	1- 6-1985/95	99 -
» » » »	1- 7-1985/95	99,500
» » » »	1- 7-1990/95	99,775
» » » »	1- 8-1985/95	99,275
» » » »	1- 9-1985/95	99,525
» » » »	1- 9-1990/95	99,725
» » » »	1-10-1985/95	99,900
» » » »	1-10-1990/95	99,900
» » » »	1-11-1985/95	100,250
» » » »	1-11-1990/95	100,025
» » » »	1-12-1985/95	99,930
» » » »	1-12-1990/95	99,950
» » » »	1- 1-1986/96	99,550
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,075
» » » »	1- 1-1991/96	99,725
» » » »	1- 2-1986/96	99,575
» » » »	1- 2-1991/96	99,575
» » » »	1- 3-1986/96	99,650
» » » »	1- 4-1986/96	99,775
» » » »	1- 5-1986/96	99,675
» » » »	1- 6-1986/96	99,700
» » » »	1- 7-1986/96	99,425
» » » »	1- 8-1986/96	99 —
» » » »	1- 9-1986/96	99,475
» » » »	1-10-1986/96	99,100
» » » »	1-11-1986/96	99,325
» » » »	1-12-1986/96	99,325
» » » »	1- 1-1987/97	98,875
» » » »	1- 2-1987/97	98,825
» » » »	18- 2-1987/97	98,900
» » » »	1- 3-1987/97	99,875
» » » »	1- 4-1987/97	98,925
» » » »	1- 5-1987/97	99,175
» » » »	1- 6-1987/97	98,950
» » » »	1- 7-1987/97	98,900
» » » »	1 8-1987/97	98,850
» » » »	1- 9-1987/97	99,025
» » » »	1- 3-1991/98	98,750
» » » »	1- 4-1991/98	98,175

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	98,825
» » »	11,50%	21-12-1991	100,025
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,775
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,625
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,700
» » »	12,50%	17- 3-1992	100 –
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,425
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,500
» » »	12,50%	1- 4-1992	100,025
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,125
» » »	12,50%	18- 4-1992	100,050
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,350
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,450
» » »	12,50%	1- 5-1992	100,125
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,050
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,075
» » »	10,50%	1- 7-1992	100,175
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,750
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,475
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,325
» » »	12,50%	1-10-1992	100,425
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,600
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,150
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,250
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,325
» » »	12,50%	1-10-1993	100,525
» » »	12,50%	1-11-1993	100,475
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,575
» » »	12,50%	17-11-1993	100,350
» » »	12,50%	1-12-1993	100,300
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,325
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,300
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,300
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,475
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,075
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,125
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,075
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,025
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,100
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100 --
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,075
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	100,200

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,025
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,725
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,525
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,625
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,875
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,225
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,675
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,050
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,425
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,825
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,550
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,275
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,750
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,750
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,625
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,625
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,525
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,325
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,775
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,475
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,550
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,675
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,850
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,525
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,075
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M30101

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Modificazioni all'atto costitutivo della fondazione «Festival dei Due Mondi», in Spoleto

Con decreto ministeriale 20 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1991, registro n. 28 Beni culturali, foglio n. 248, sono state approvate le modificazioni dell'atto costitutivo della fondazione «Festival dei Due Mondi» di Spoleto.

91A4827

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 6° Abitare il Tempo che avrà luogo a Verona dal 24 ottobre 1991 al 28 ottobre 1991.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Legno 91 che avrà luogo a Padova dal 25 ottobre 1991 al 28 ottobre 1991.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1991 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Tuttinfiera che avrà luogo a Padova dal 31 ottobre 1991 al 3 novembre 1991.

91A4867

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di programmi industriali aeronautici ai benefici della legge 24 dicembre 1985, n. 808

Il CIPI nella seduta del 30 maggio 1991, ha deliberato quanto segue:

Le attività previste nel corso del 1991 dalla società Alenia per la realizzazione, assieme alla società statunitense Mc Donnel Douglas Corporation, del programma relativo al velivolo MD11 sono ammesse, per un importo di lire 16.970 milioni, all'intervento finanziario di cui all'art. 3, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

91A4832

Accertamento della sussistenza della situazione di crisi aziendale delle imprese Carelli S.r.l. e Carelli Donato S.r.l.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 30 luglio 1991, ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della situazione di crisi aziendale delle imprese Carelli S.r.l. e Carelli Donato S.r.l., con sede in Statte (Taranto) e cantieri presso l'Ilva di Taranto, per il periodo 1° gennaio 31 dicembre 1991.

Il numero dei lavoratori delle predette imprese strutturalmente eccedentari è accertato ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1989, n. 331, e per gli effetti del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181, in cinquantotto unità per la Carelli S.r.l. e in otto unità per la Carelli Donato S.r.l.

Il numero di lavoratori aventi i requisiti per accedere al pensionamento anticipato è così determinato:

Carelli S.r.l.:

1990: n. 43;

1991: n. 15.

Carelli Donato S.r.l.:

1991: n. 8.

91A4831

Reiezione di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il CIPI nella seduta del 30 luglio 1991, ha deliberato quanto segue:

1) l'impresa Coop. Amm. Luigi Rizzo, con sede in Taranto ed unità presso Ilva di Taranto, non può ritenersi, a decorrere dal 1° febbraio 1989, in condizione di riorganizzazione aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675;

2) l'impresa Saes Getters S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Milano, Lainate (Milano) ed Origgio (Varese), non può ritenersi, a decorrere dal 1° settembre 1989, in condizione di riorganizzazione aziendale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI nella seduta del 2 agosto 1991, ha deliberato quanto segue:

1) l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale dell'impresa So.Gra.Me. S.r.l. con sede e stabilimento di Cercola (Napoli), già deliberato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, nella seduta del 24 maggio 1990, decorre dal 25 gennaio 1988;

2) la società So.Gra.Me. S.r.l. non può ritenersi, successivamente ad agosto 1989, in condizione di riorganizzazione aziendale.

91A4833

FRANCESCO NIGRO *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	315.000
- semestrale	L.	170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	600.000
- semestrale	L.	330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 70.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 6 2 0 9 1 *

L. 1.200